

ALLEGATO "E" AL N. 10.397 di RACCOLTA

STATUTO

della Associazione

"aBRCAdabra Ente del Terzo Settore"

Articolo 1 - Denominazione

1.1 Esiste un'associazione denominata "aBRCAdabra Ente del Terzo Settore" per brevità anche "aBRCAdabra ETS" (di seguito "Associazione"). Di tale denominazione comprensiva della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del codice civile.

Articolo 2 - Sede e durata

2.1 La Associazione ha sede legale in Settimo Milanese (MI), Via IV novembre n. 54.

2.2 L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà istituire, modificare e/o sopprimere, delegazioni e uffici, sia in Italia che all'estero.

2.3 L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - Finalità e attività

3.1 L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi del D. Lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare, l'Associazione si propone di sostenere con attività specifiche le persone portatrici delle varianti patogenetiche BRCA1 e BRCA2 e/o mutazioni di altri geni con caratteristiche simili. Il predetto scopo è perseguito attraverso lo svolgimento delle attività di seguito elencate, per migliorare la qualità di vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione personale in quanto affette da uno stato psico-fisico alterato, viziato e/o compromesso.

3.2 Per il perseguimento delle suddette finalità la Associazione svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), c), i), u) e w), del D.Lgs 117/2017, e precisamente:

(i) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni, ai sensi della lettera a) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;

(ii) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-

	dente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblica-	
	to nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e suc-	
	cessive modificazioni, ai sensi della lettera c) dell'art. 5	
	D. Lgs. 117/2017;	
	(iii) organizzazione e gestione di attività culturali, arti-	
	stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,	
	anche editoriali (con esclusione della stampa di giornali	
	quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e del-	
	la pratica del volontariato e delle attività di interesse ge-	
	nerale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi	
	della lettera i) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n.	
	117/2017;	
	(iv) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, be-	
	ni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di atti-	
	vità di interesse generale a norma del presente articolo, ai	
	sensi della lettera u) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;	
	(v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	pubblici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del	
	D. Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e del-	
	le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tem-	
	pi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e	
	i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	

266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ai sensi della lettera w) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017.

In particolare, l'Associazione persegue le suddette finalità e svolge le attività di interesse generale mediante la realizzazione di azioni volte, in via esemplificativa e non esaustiva, a:

a. promuovere, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, attività di ricerca scientifica e di studio per l'approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell'ambito della patologia;

b. organizzare e condurre percorsi rivolti alla formazione professionale dei soggetti coinvolti al fine del raggiungimento degli scopi;

c. promuovere la salute ed il miglioramento delle condizioni sociali e/o sanitarie mediante la progettazione, realizzazione e valutazione di programmi specializzati di consulenza, di sostegno, di ricerca e di altri interventi rivolti a soggetti con bisogni di salute connessi alle varianti patogenetiche BRCA1 BRCA2, e/o mutazioni di altri geni con caratteristiche simili anche mediante l'erogazione gratuita di dispositivi medici e/o prodotti medicali, sanitari ed estetici;

d. fornire alle persone portatrici delle varianti patogenetiche BRCA1 e BRCA2 e quelle ad esse correlate e/o mutazioni di altri geni con caratteristiche simili, sane o malate, ai

	loro familiari supporto, anche di tipo psicologico, e infor-	
	mazioni attraverso progetti educativi e la condivisione di e-	
	sperienze;	
	e. sensibilizzare l'opinione pubblica sulla natura e l'impat-	
	to della variante patogenetica dei geni BRCA sulla qualità	
	della vita e sulla necessità di intervenire precocemente nel-	
	la ricerca e nel trattamento delle persone portatrici delle	
	varianti patogenetiche BRCA1 e BRCA2 e quelle ad esse corre-	
	late e/o mutazioni di altri geni con caratteristiche simili,	
	richiamando l'attenzione degli organi legislativi ed ammini-	
	strativi dello Stato e degli Enti Locali e degli interlocuto-	
	ri politici e tutti i portatori d'interesse coinvolti;	
	f. sensibilizzare sulla necessità di promuovere nuove tera-	
	pie e sostegni per pazienti portatori delle varianti patoge-	
	netiche BRCA1 e BRCA2 e quelle ad esse correlate e/o mutazio-	
	ni di altri geni con caratteristiche simili;	
	g. segnalare alle predette Autorità Competenti le necessità	
	e/o carenze di strutture e servizi specializzati per le per-	
	sone;	
	h. organizzare pubblici convegni, seminari e pubblicazioni	
	relativi alle tematiche predette;	
	i. promuovere lo studio dei vari problemi in tutti i loro a-	
	spetti, favorendo lo sviluppo di una dimensione interdisci-	
	plinare e dando adeguato rilievo allo scambio di dati scien-	
	tifici ed informazioni, a livello nazionale ed internaziona-	

le;

j. promuovere raccolte di fondi per sostenere i progetti di ricerca e altre iniziative volte a sostenere i bisogni delle persone portatrici delle varianti patogenetiche BRCA1/2 (e/o altri geni con caratteristiche simili) e ai loro familiari nonché le attività di interesse generale descritte ai punti precedenti;

k. collaborare con i centri ospedalieri ed interagire con altre Associazioni e/o Enti che operano nello stesso settore;

l. istituire borse di studio destinate agli studenti meritevoli non abbienti e/o a giovani che realizzino progetti nei settori oggetto delle finalità statutarie.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione potrà svolgere le attività statutarie oltre che in Italia anche in altri Paesi, stipulare accordi di collaborazione con organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

3.3 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del

D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3.4 L'Associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D. Lgs. 117/ 2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 4 - Associati

4.1 Sono Associati dell'Associazione:

. coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di Associati fondatori; e

. coloro che, persone fisiche o giuridiche o enti anche del Terzo Settore, condividendo le finalità della stessa e il Codice Etico, partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, non versino in una delle ipotesi di incompatibilità ivi comprese

	quelle previste tra le cause di esclusione, facciano richie-	
	sta di ammissione mediante domanda scritta al Consiglio Di-	
	rettivo con indicazione:	
	. delle generalità dell'associato (se persona fisica: nome,	
	cognome, residenza e/o domicilio, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di po-	
	sta elettronica e/o posta elettronica certificata; se perso-	
	na giuridica: ragione sociale, partita iva/codice fiscale,	
	sede, dati del legale rappresentante, recapiti telefonici e	
	indirizzo di posta elettronica certificata, visura camerale	
	aggiornata);	
	. della dichiarazione di conoscere e accettare integralmente	
	e l'impegno ad osservare il presente Statuto, gli eventuali	
	Regolamenti Interni e le deliberazioni prese dagli organi so-	
	ciali.	
	Non possono essere Associati dell'Associazione coloro che a-	
	deriscano ad altre Associazioni e/o Enti, aventi scopo analo-	
	go od affine, o assumono la qualifica di componenti dell'or-	
	gano amministrativo in altra Associazione e/o Ente e/o So-	
	cietà e/o Impresa, aventi scopo analogo od affine, il tutto	
	salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea degli Associati.	
	4.2 L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo - se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità	
	perseguite e le attività di interesse generale svolte - co-	
	municata all'interessato e annotata nel libro degli associa-	

ti tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare la suddivisione degli Associati in categorie in base all'ammontare della quota e dei contributi versati a sostegno dell'Associazione. In ogni caso tutti gli Associati, a prescindere dalla categoria di appartenenza, hanno i medesimi diritti e doveri.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

5.1 Tutti gli Associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali e partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e candidarsi per le cariche associative;
- di esaminare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi

sociali) previa richiesta scritta da inviare all'organo che ne cura la tenuta, che dovrà dare riscontro entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione con facoltà di estrarne copia.

Il regolamento dell'Associazione potrà contenere una disciplina di maggior dettaglio.

5.2 Tutti gli Associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto, le deliberazioni adottate dagli organi sociali e gli eventuali regolamenti interni;

- a versare la quota associativa annuale, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;

- a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione secondo le proprie disponibilità e capacità;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione, secondo quanto indicato nel Codice Etico, e mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere o arrecare pregiudizio all'Associazione.

5.3 Le quote e i contributi versati non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile, non è rimborsabile, né rivalutabile. E' esclusa la temporanea partecipazione all'As-

sociazione alla vita associativa.

L'Associato uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso. L'Associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.

5.4 La qualifica di Associato deve risultare dal libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- per morte, estinzione, scioglimento;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata o pec al Consiglio Direttivo;
- per esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, per gravi motivi, ivi compresi nei casi di grave inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Associato a favore dell'Associazione; grave inosservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali competenti o del Codice Etico; comportamenti o azioni dell'Associato ritenuti contrastanti con le finalità associative o lesive dell'interesse dell'Associazione; qualora l'Associato mantenga una condotta contraria alle leggi od all'ordine pubblico; qualora l'Associato abbia compiuto qualsiasi atto che possa aver arrecato pregiudizio all'Associazione ivi compresi atti che possano arrecare un danno all'immagine dell'associazione; nel caso di morosità nel versamento della quota associa-

tiva protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio Direttivo; coloro che aderiscano ad altre Associazioni e/o Enti, aventi scopo analogo od affine, o assumono la qualifica di componenti dell'organo amministrativo in altra Associazione e/o Ente e/o Società e/o Impresa, aventi scopo analogo od affine, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea degli Associati, nel caso di interdizione e inabilitazione dell'Associato, o di altre cause che non consentano allo stesso di contribuire al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'associato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della delibera. Avverso il provvedimento di esclusione l'Associato interessato può proporre ricorso all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

La perdita della qualità di associato comporta l'automatica decadenza dalle eventuali cariche associative ricoperte.

Articolo 6 - Patrimonio

6.1 Il Patrimonio della Associazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;

c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;

	d) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qual-	
	siasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento	
	del Patrimonio;	
	e) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti	
	ai successivi esercizi;	
	f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di	
	gestione.	
	6.2 La Associazione finanzia le proprie attività con:	
	a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del pa-	
	trimonio;	
	b) le quote associative e i contributi degli associati;	
	c) le erogazioni liberali, i contributi pubblici e privati,	
	eredità e legati;	
	d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte	
	del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento	
	del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;	
	e) i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di	
	interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art.	
	6 del D.Lgs. 117/2017;	
	f) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art.	
	7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi ef-	
	fettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di	
	modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di	
	celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;	
	g) ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e	

nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

7.1 Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente, il Vice Presidente;

d) l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, se nominati;

e) il Comitato Scientifico consultivo;

f) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 8 - Assemblea

8.1 L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta in un anno, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.2 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale)

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a

ogni associato, a mezzo lettera raccomandata o messaggio di

posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elet-

tronica dagli stessi comunicato all'associazione, almeno die-

ci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può fissare anche la data per la se-

conda convocazione e può, altresì, prevedere che l'assemblea

si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni

sono valide, anche senza convocazione formale, quando inter-

vengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e

l'Organo di Controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla

trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

8.3 Ogni associato ha diritto di partecipare e ha diritto ad

un voto decorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel Libro de-

gli associati. Ciascun Associato ha un voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato

mediante delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di tre dele-

ghe.

8.4 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche me-

diante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni

di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accer-

tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento

della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

E' ammesso anche il voto per corrispondenza e in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che vi partecipa e vota.

8.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero in caso di sua assenza dalla persona designata dall'assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale se nominato o in caso di sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.

8.6 In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei con-

	siglieri e aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e	
	in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministra-	
	tori non hanno diritto di voto.	
	Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto,	
	l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre	
	quarti degli associati in proprio o per delega e delibera	
	con la maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per de-	
	lega.	
	Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'asso-	
	ciatione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il vo-	
	to favorevole di almeno i tre quarti degli associati.	
	Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.	
	8.7 Qualora il numero degli associati sia superiore a cinque-	
	cento per le delibere che riguardano le modifiche dello sta-	
	tuto, potranno svolgersi, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del	
	D.Lgs. 117/2017, assemblee separate in ambito regionale o	
	provinciale. Le assemblee nomineranno uno o più delegati nel	
	rispetto del principio di proporzionalità tra numero di asso-	
	ciati e delegati. Il funzionamento delle assemblee separate	
	sarà disciplinato in uno specifico regolamento approvato	
	dall'assemblea.	
	8.8 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verba-	
	le firmato dal presidente e dal segretario della riunione.	
	8.9 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, i compo-	

	<p>menti del Consiglio Direttivo, se ritenuto opportuno o neces-</p>	
	<p>sario anche i componenti dell'Organo di Controllo e il sog-</p>	
	<p>getto incaricato della revisione legale dei conti;</p>	
	<p>- approva il bilancio;</p>	
	<p>- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi</p>	
	<p>sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore,</p>	
	<p>e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;</p>	
	<p>- delibera sull'esclusione degli Associati;</p>	
	<p>- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello</p>	
	<p>Statuto;</p>	
	<p>- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</p>	
	<p>- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o</p>	
	<p>la scissione dell'associazione;</p>	
	<p>- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,</p>	
	<p>dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.</p>	
	<p>L'Assemblea inoltre esercita le seguenti funzioni:</p>	
	<p>- nomina un Presidente Onorario;</p>	
	<p>- approva il Codice Etico;</p>	
	<p>- approva il regolamento soci e referenti regionali;</p>	
	<p>- approva il bilancio preventivo.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 9 - Consiglio Direttivo</p>	
	<p>9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo</p>	
	<p>composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri no-</p>	
	<p>minati tra gli associati che restano in carica tre esercizi</p>	
	<p>e scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo</p>	

al terzo esercizio e sono rieleggibili.

9.2 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli attingendo al primo nominativo per preferenze dei non eletti. In assenza di un nominativo l'Assemblea provvede nella prima riunione utile a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fanno parte.

9.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'associazione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

9.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

9.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento

della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

9.7 E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo.

Qualora un consigliere non partecipi ai due terzi delle riunioni tenute nel corso di un intero esercizio sociale decade dalla carica.

9.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio nonché

all'ammontare della quota associativa.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

9.9 Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli Associati. Tutti gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche dell'associazione ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere, che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli Associati.

Articolo 10 - Poteri del Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

	a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;	
	b) convocare le assemblee;	
	c) nominare tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presi-	
	dente, il Segretario Generale e il Tesoriere determinandone	
	compiti e poteri;	
	d) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;	
	e) redigere il bilancio preventivo, consuntivo ed, eventual-	
	mente, quello sociale;	
	f) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il fun-	
	zionamento dell'Associazione;	
	g) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare e-	
	redità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle	
	erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Asso-	
	ciatione;	
	h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singo-	
	li esercizi;	
	i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, pro-	
	poste, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le	
	modifiche dello statuto;	
	j) negoziare e concludere con istituti di credito la conces-	
	sione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed	
	anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associa-	
	zione;	
	k) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, ga-	
	re o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque deno-	

	minate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;	
	l) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;	
	m) nominare tra gli associati i "referenti regionali" stabilendo compiti e funzioni;	
	n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;	
	o) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;	
	p) autorizzare, se del caso, l'utilizzo della denominazione "aBRCadabra" da parte di autonome associazioni che, nel settore o nel territorio, nazionale o estero, in cui esercitano la propria attività, perseguono le medesime finalità dell'Associazione, stabilendone altresì le condizioni con apposite convenzioni;	
	q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.	
	10.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori in conformità al presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto dal	

Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e da un eventuale ulteriore Consigliere; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge,

Articolo 11 - Presidente - Vice Presidente -

Presidente Onorario

11.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

11.2 Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

11.3 Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli Associati.

La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

11.4 L'assemblea degli Associati può nominare un Presidente Onorario al fine di attribuire all'Associazione un maggior

prestigio scientifico ed accademico.

Il Presidente Onorario viene scelto tra eminenti personalità

italiane e straniere distintesi in ambito scientifico.

Esso resta in carica fino a revoca o dimissioni, oppure per

la durata stabilita in sede di nomina ed è rieleggibile, la

carica è a titolo gratuito e non attribuisce lo status di as-

sociato. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, la re-

voca è consentita in ogni tempo, anche senza giusta causa e

senza necessità di motivazione.

L'Assemblea degli Associati all'atto della nomina determina

le attribuzioni a lui spettanti, con precisazione che nessu-

na delle competenze spettanti agli organi sociali dell'asso-

ciatione può essere attribuita al Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario non costituisce un organo associativo.

Articolo 12 - Segretario Generale e Tesoriere

12.1 Il Segretario Generale può essere nominato dal Consi-

glio Direttivo, dura in carica per tre esercizi e potrà esse-

re rieletto, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assem-

blea degli Associati.

12.2 All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le fun-

zioni spettanti al Segretario Generale, nel rispetto della

disciplina di legge tempo per tempo vigente, in particolare

con riferimento alle norme inderogabili dettate nei confron-

ti degli Enti del Terzo Settore al fine dell'iscrizione nel

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

12.3 Il Tesoriere è nominato, ove opportuno, dal Consiglio

Direttivo, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli Associati.

12.4 All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le funzioni nel rispetto della disciplina di legge tempo per tempo vigente, in particolare con riferimento alle norme inderogabili dettate nei confronti degli Enti del Terzo Settore al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 13 - Organo di Controllo e revisione legale

13.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora lo ritenga opportuno.

13.2 L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati.

13.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo

e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di

Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'os-

servanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia sta-

to redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il

bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto

dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-

ne e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammi-

nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o

su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs

117/2017, l'Assemblea può attribuire la revisione legale dei

conti all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere

costituito da revisori legali iscritti nell'apposito regi-

stro, ovvero nominare un Revisore legale dei conti o una so-

cietà di revisione iscritti nell'apposito registro.

13.5 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunio-

ni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Con-

trollo si applicano le disposizioni dell'art. 10 del presen-

te statuto, in quanto compatibili.

Articolo 14 - Comitato Tecnico Scientifico

14.1 Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito il "Comita-

to") è composto da un minimo di tre membri proposti dal Con-

siglio Direttivo e nominati dall'assemblea tra medici specialisti del rischio eredo-familiare associato alle varianti patogenetiche dei geni BRCA1/2 e/o altri varianti patogenetiche con caratteristiche simili, italiani e/o stranieri di provata esperienza e competenza nel campo o da professionisti di alto profilo e competenza nell'ambito delle attività svolte dall'Associazione.

I membri del Comitato restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

14.2 Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Comitato Tecnico scientifico è convocato dal Presidente della Associazione o da un altro membro del Consiglio Direttivo da questi delegato, mediante messaggio di posta elettronica, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza almeno quarantotto ore prima.

Le adunanze del Comitato e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i membri in carica e il Presidente dell'Associazione o un membro del Consiglio Direttivo da questi delegato.

14.3 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Tecni-

	co scientifico è richiesta la presenza di almeno la metà dei	
	membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti;	
	in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.	
	Delle deliberazioni del Comitato Tecnico scientifico si redige	
	processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto	
	verbalizzante.	
	Le sedute del Comitato Tecnico scientifico sono presiedute	
	dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un	
	membro del Consiglio Direttivo da questi delegato. Le riunioni	
	del Comitato Tecnico scientifico si possono svolgere anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione, alle medesime seguenti	
	condizioni previste per le riunioni del Consiglio.	
	14.4 Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive	
	e propositive per il Consiglio Direttivo; in particolare il	
	Comitato:	
	- aggiorna periodicamente il Consiglio Direttivo sull'attività	
	di studio e divulgazione scientifica delle conoscenze inerenti	
	l'BRCA1 BRCA2 e in genere il rischio eredo familiare, nonché	
	sulle altre patologie o tematiche connesse all'oggetto sociale	
	dell'Associazione;	
	- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad	
	esso sottoposti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea;	
	- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati	
	conseguiti dalle iniziative attuate dalla Associazione;	

	- supporta e collabora alle attività divulgative di carattere scientifico dell'Associazione per promuovere la conoscenza sui temi di interesse dell'Associazione.	
	Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.	
	14.5 Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.	
	Articolo 15 - Collegio dei Probiviri	
	15.1 L'Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri composto da tre componenti scelti tra gli associati che non ricoprono cariche associative.	
	15.2 Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è presieduto dal componente più anziano e ha la funzione di dirimere eventuali contestazioni che insorgano tra associati o fra questi e gli organi dell'Associazione per motivi attinenti al rapporto associativo salvo quanto previsto nel precedente articolo. I suoi membri sono rieleggibili e restano in carica cinque esercizi.	
	Articolo 16 - Compensi per le Cariche sociali	
	16.1 Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, il tutto nel rispetto dei limiti di cui all'arti-	

colo 8 del D. Lgs. 117/2017.

16.2 L'Associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 17 - Esercizio Finanziario -

Bilancio - divieto di ripartizione

17.1 L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario e il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso. I bilanci devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 117/2017.

17.2 Il Consiglio Direttivo, redigerà il bilancio in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto e, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, predisporrà, altresì, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio. Il Bilancio sociale sarà redatto e de-

positato in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del D.

Lgs. 117/2017.

17.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17.4 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18 - Libri sociali

18.1 I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

a) il libro degli Associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico e di eventuali altri organi sociali)

18.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a

cura del Consiglio Direttivo, i libri di cui alle lettere d)

ed e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Articolo 19 - Sostenitori

19.1 Sono Sostenitori coloro - persone fisiche o enti - che sostengono l'Associazione mediante apporti rientranti tra quelle indicate al precedente articolo 6.

I Sostenitori non sono soci dell'associazione e non godono pertanto dei diritti e doveri di cui al precedente articolo 5.

Articolo 20 - Volontari e attività di volontariato

20.1 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

20.2 I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

20.3 L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa nel Re-

golamento Interno dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

20.4 La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

20.5 Tutti i Volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

20.6 I volontari devono essere iscritti in apposito Registro, qualora svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 21 - Scioglimento

21.1 In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

21.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri

Enti del Terzo Settore con finalità analoghe secondo le di-

sposizione dell'organo associativo competente o in mancanza

alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 22 - Rinvio

22.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono

le norme del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e successi-

ve modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra legge

vigente in materia.

In Originale Firmato: Maria Campanella - Mercurio Paolo Dra-

gonetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al suo unico origina-

le documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, come modificato dall'art. 15 del

D.Lgs. 30 dicembre 2010 n.235 in vigore dal 25 gennaio 2011.